



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
 Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le
MARCHE

C. F. e P. IVA 93092260426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(ex art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 762 DI REPERTORIO

Visto il D.L.gs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l’art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 2, lett. 1, dell’art. 40 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance., che conferisce ai Segretari regionali “la competenza, previa istruttoria della Soprintendenza competente, per la stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell’art.38 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 16 (sedici) del mese di luglio, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall’ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di

L'UFFICIALE ROGANTE
 Miranda Ciarmatori
Miranda Ciarmatori

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
 Arch. Corrado Azzolini
Corrado Azzolini

Bianchi Casarola
Roma

procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell'atto di convenzione previsto dall'art.38 del D.L.gs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

- per il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, l'Arch. Corrado Azzollini in qualità di Segretario Regionale ad interim per le Marche, nato a Molfetta -

- per la proprietà,

Sig.ra Casarola Blandina, nata a Monte San Pietrangeli (FM)

Sig. Rogani Fabrizio, nato a Macerata (MC) i

i quali intervengono nel presente atto in qualità di proprietari dell'immobile denominato "Molino ad acqua del Torrione", sito nel Comune di Montegranaro (FM) Contrada San Tommaso.

Io Ufficiale Rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti componenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa

PREMESSO

Che la proprietà ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimento prot. n. 14339 del 09/01/2008;

Che la proprietà ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018;

L'UFFICIALE ROGANTE

Miranda Cirigliani



IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

Arch. Corrado Azzollini



Blandina Casarola

Rogani

Che l'edificio oggetto della presente convenzione di visita è l'immobile denominato "Mulino ad acqua del Torrione", sito nel Comune di Montegranaro (FM) e di Monte San Giusto (MC), distinto al N.C.E.U. del Comune di Montegranaro al Fgl. 1 , part. n. 18, 29 e 71, Fg.2 part.23,24,25,26 e 27 e al Comune di Monte San Giusto al Fg.1, part.4 - sottoposto alla tutela con D.D.R. n.15 del 14 febbraio 2008.

Che l'immobile sopra identificato è di proprietà dei Sigg.ri. Casarola Blandina, nata a Monte San Pietrangeli (FM) .

=====

Premesso che in data 5 dicembre 2014, con repertorio n. 497, i proprietari dell'immobile di cui trattasi hanno stipulato con l'ex Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici delle Marche, un Atto di Convenzione, regolarmente registrato e trascritto, per rendere accessibile al pubblico l'immobile sopradescritto, della durata di anni 15 (quindici), il presente Atto si configura come Atto integrativo al precedente al fine di prevedere, dalla data della presente stipula, la durata di almeno anni 15 (quindici), come disposto dalle Circolari del superiore Ministero.

CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all'immobile di cui in premessa:

Art. 1 (Descrizione delle parti dell'immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire in tutte le parti maggiormente significative dell'edificio, con particolare riferimento a quelle restaurate con parziale contributo economico dello Stato.

Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire il primo sabato e domenica del mese, dalle ore 15,00 (quindici) alle ore 18,00 (diciotto) per il periodo estivo e dalle ore 14,00 (quattordici) alle ore 17,00 (diciassette) per quello invernale di ogni mese dell'anno nonché, eventualmente, per le

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciaramorali

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Archi Carracci Azzolini

Blandina Casarola
Rognoni

Giornate del Patrimonio o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione annuale da parte del Ministero stesso;

i proprietari si impegnano a porre all'ingresso dell'edificio, una targa ove si evidenzia che l'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

Art. 3 (Durata della Convenzione)

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 5 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

L'UFFICIALE ROGANTE

Miranda Ciarrarini

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

Arch. Corrado Azollini

Carrolo

Blandina

Repin

Art. 6 (Pubblicità dell'atto)

Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.

Art. 7 (Registrazione dell'Atto)

Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati

La Proprietaria (Blandina Casarola) Blandina Casarola
Il Proprietario (Fabrizio Rogani) Fabrizio Rogani
Il Segretario Regionale ad interim (Corrado Azzollini) Corrado Azzollini
L' Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori) Miranda Ciarmatori